

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1346

**Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”. Approvazione definitiva Linee Guida attuative.**

L’Assessore allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili e confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale del 9 agosto 2019, n. 45 e s.m.i. promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici;
- con Deliberazione n. 1074 del 9/7/2020, la Giunta regionale, fermi restando gli aspetti di natura tariffaria ed incentivante di competenza dell’ARERA e del MISE, ha approvato lo schema di Linee Guida di cui al comma 5 dell’articolo 2 della citata Legge (in allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto) volte a definire i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche in coerenza con il decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020, e a descrivere le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro, tese a disciplinare:
  - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, i **criteri per l’adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
  - i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
  - per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l’individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell’articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall’attuazione del documento strategico (Scheda 3);
  - ai sensi dell’articolo 4, i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
  - ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico (Scheda 5);

Considerando che:

- il citato Schema di Linee Guida è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante delle Commissioni Consiliari IV e V, in seduta congiunta, competenti per materia, per l’acquisizione del parere previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della L.R. 45/2019;
- Le Commissioni, con decisione n. 210/B adottata in data 22/7/2020, a maggioranza dei partecipanti, hanno espresso parere favorevole in ordine al provvedimento di cui trattasi.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’approvazione definitiva delle Linee Guida Attuative della L.R. 45/2019.

### Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sul Bilancio Regionale con DGR n. 1074 del 09/07/2020.

**vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”*;

**vista** la Comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2015 COM (2015) che delinea *“Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici”*;

**vista** la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili;

**vista** la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC);

**vista** la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 *“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”*;

**visto** l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020

**vista** la Delibera di G.R. n. 827 del 08/06/07 con la quale la Regione Puglia si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Un primo aggiornamento (relativo al comparto FER) è stato approvato con DGR n. 1181 del 27/05/2015;

**vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1390 con cui sono state rese *“disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano Energetico Ambientale regionale”*, dandosi avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR;

**vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1424 con la quale sono state approvati il Documento Programmatico Preliminare e il Rapporto Preliminare Ambientale del Piano Energetico Ambientale Regionale ed avviate le consultazioni;

**visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

**vista** la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);

**vista** la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”*;

**vista** la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

**visti** gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

**visto** il D. Lgs. 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati).

**DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di:

- 1) di approvare definitivamente le Linee Guida Attuative della legge regionale n. 45/2019 di l'Allegato A (costituito da 5 schede) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante Schema di Linee Guida atte a disciplinare:
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i **criteri per l'adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
  - i **criteri per la redazione del bilancio energetico** delle comunità energetiche, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
  - per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i **criteri e le caratteristiche del documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3);
  - ai sensi dell'articolo 4, i **criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale**, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
  - ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le **modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico** (Scheda 5);
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore  
Francesco Galdino Manghisi

La Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili  
Laura Liddo

La Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali  
Carmela Iadaresta

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro  
Domenico Laforgia

L'Assessore all'Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo  
Cosimo Borraccino

**LA GIUNTA**

- udita la relazione dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- 1) di approvare definitivamente le Linee Guida Attuative della legge regionale n. 45/2019 di l'Allegato A (costituito da 5 schede) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante Schema di Linee Guida atte a disciplinare:
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i **criteri per l'adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
  - i **criteri per la redazione del bilancio energetico** delle comunità energetiche, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
  - per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i **criteri e le caratteristiche del documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3);
  - ai sensi dell'articolo 4, i **criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale**, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
  - ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le **modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico** (Scheda 5);
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

**Linee Guida attuative  
Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45,  
"Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"**

*Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011*

*Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative*

**1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI CHE INTENDONO PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE O PROPOSTA DA TERZI (ARTICOLO 1, COMMA 2, E ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA L.R. 45/2019)**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 45/2019 e s.m.i., i comuni che intendono proporre oppure aderire a una comunità energetica proposta da terzi, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un singolo comune può alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore di energia;
- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto aggregatore e/o distributore di energia;
- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte a condizione che la stessa sia entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima);
- promuovere la costituzione di una comunità energetica proposta da terzi e farne parte.

Costituiscono requisiti tecnici minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico aggregato pari ad almeno 0,02 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);
- almeno la metà della quota minima del 60% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili già disponibili o da rendere disponibili localmente;
- I soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) dovranno essere titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima);

In merito ai soggetti costituenti la Comunità:

- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, i cui punti di prelievo e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese,

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative

alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

- i membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui nel senso che punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti siano ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (art. 42 BIS decreto legge 162/2019 come convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020)
- La presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.
- Con riferimento ai clienti finali associati ai sensi dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 essi:
  - mantengono i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  - possano recedere in ogni momento dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  - regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tenga conto di quanto riportato innanzi riportato e che individui univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
- Con riferimento alla regolazione delle partite economiche afferenti a alla comunità di energia rinnovabile, l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che essa sia demandata all'ARERA e, pertanto, per tali aspetti si rimanda a quanto sarà deciso dalla stessa;

Le configurazioni applicabili per le Comunità Energetiche sono:

- uno-a-molti: un solo impianto di generazione di cui usufruiscono tutti i membri della comunità. L'impianto di generazione dovrà essere installato sulla stessa porzione di rete elettrica a cui i membri appartengono. La rete di distribuzione elettrica all'interno della Comunità o tratti di essa, potrà essere privata o pubblica, in funzione della fattibilità tecnica, legislativa ed economica della stessa.
- multi-a-molti: più impianti di generazione distribuiti all'interno della comunità, di cui usufruiscono tutti i membri della comunità. La rete di distribuzione elettrica all'interno della Comunità potrà essere privata o pubblica, in funzione della fattibilità tecnica ed economica.

I soggetti pubblici e/o privati possono promuovere e/o aderire a una comunità energetica esistente, in qualità di promotori, sviluppatori, produttori di energia, amministratori della comunità energetica, gestori della rete elettrica della comunità, aggregatori, trader di energia, o altre funzioni, fatti salvi i predetti requisiti minimi e l'approvazione di tutti i membri della comunità.

Il protocollo di intesa deve rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.

Il protocollo d'intesa deve esplicitare tra l'altro:

- le finalità di cui alla legge regionale 45/2019;
- le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;
- il ruolo di ciascun soggetto anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 45/2019. In particolare, l'obbligo di ogni soggetto aderente a mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati di consumo di sua pertinenza;

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative

- l'indicazione del soggetto incaricato del corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica, di cui il Comune di riferimento resta supervisore;
- l'assunzione da parte di un Comune, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica;
- le modalità con le quali il/i comuni proponenti approvano il documento strategico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 45/2019;
- i soggetti che rappresenteranno la comunità energetica al tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 5 della l.r. 45/2019.



**2) CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ENERGETICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L.R. 45/2019)**

Il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il consumo di energia termica ed elettrica dei soggetti aderenti registrato in un anno e preferibilmente ripartito per tipologie di utilizzo (ad esempio: condizionamento estivo e invernale, produzione di calore, illuminazione interna, illuminazione esterna, forza motrice, carichi interni all'edificio, ecc.);
- la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica in relazione alle diverse stagionalità;
- la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- il bilancio energetico e un bilancio emissivo considerando tutti i vettori energetici dei membri della Comunità energetica;
- il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della Comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo;
- la quantità di energia non autoconsumata scambiata con la rete nazionale, in termini di energia e potenza;
- capacità di accumulo energetico della comunità.

Nella relazione che accompagna il bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste nel documento strategico:

- percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali di energia della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili per la mobilità;
- fattore di emissione collegato alla produzione elettrica e termica della comunità energetica (CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PTS, ...);
- normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

Oltre al bilancio energetico, la Comunità energetica predispone il bilancio della CO<sub>2</sub> associata alla produzione e ai consumi finali di energia, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

- un diagramma di Sankey se e ove applicabile;
- un diagramma di carico elettrico e termico con le relative modalità di approvvigionamento;

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative

- un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio kWh pro capite o per addetti).

**3) CRITERI E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE CONTENENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CHE LE STESSE INTENDONO INTRAPRENDERE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI E L'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE REGIONALE DEI RISULTATI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C) E ARTICOLO 6, COMMI 1) e 2) DELLA L.R. 45/2019)**

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 45/2019, la Comunità Energetica, entro dodici mesi dalla sua costituzione, redige un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

Il documento strategico ha una validità triennale. Esso individua e aggiorna secondo tale periodicità gli obiettivi di breve (3 anni) e di lungo periodo (10 anni) di efficienza energetica, di aumento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di aumento della quota di autoconsumo.

Il documento include il bilancio energetico e, in particolare, deve identificare:

- un obiettivo di riduzione dei consumi specifici di energia finale dei membri della comunità energetica per il breve periodo e lungo periodo che non sia inferiore al 2.5% annuo. In caso di variazione dei membri della comunità energetica, l'obiettivo viene adeguato di conseguenza, salvaguardando le finalità di efficienza energetica;
- un obiettivo di incremento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia prodotta all'interno della comunità, finalizzata ad un tendenziale azzeramento delle emissioni;
- un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- un obiettivo di promozione della mobilità elettrica locale, laddove prevista;
- un obiettivo di riduzioni dei costi energetici dei membri della comunità;

In funzione degli obiettivi di cui sopra, vengono di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni necessarie a raggiungerli, con particolare riferimento alle seguenti:

- cambio del mix di vettori energetici utilizzati nel consumo e produzione di energia nella comunità energetica nel verso della sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili;
- riduzione dei consumi energetici specifici degli edifici, dei processi produttivi, del sistema di mobilità (ove previsto) e dei servizi a rete (per esempio pubblica illuminazione) della comunità energetica;
- installazione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica e termica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, o revamping/ammodernamento di impianti esistenti, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e di tutela ambientale;
- miglioramento del servizio di "dispacciamento" all'interno della comunità energetica e/o azioni di modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità medesima;
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei membri della comunità energetica, anche rispetto alle opportunità di sostegno finanziario esistenti a livello europeo, nazionale e regionale.
- possibilità di scambio energetico tra i membri della medesima comunità;
- installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Ciascuna azione deve indicare:

- il budget necessario alla sua realizzazione;
- il soggetto responsabile per la sua attuazione;
- la strategia attuativa;
- i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative

- i risultati attesi in termini di efficienza energetica, quota da fonte rinnovabile, riduzione di emissioni climalteranti e di inquinanti locali, promozione della mobilità elettrica locale.

Il documento strategico e i suoi aggiornamenti sono approvati/condivisi dal comune di riferimento della comunità energetica (sia esso, proponente, aderente) entro 90 giorni dall'approvazione da parte della comunità energetica, secondo quanto indicato dal Protocollo di intesa.

La comunità energetica trasmette il documento strategico al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali che ne verifica, entro 90 giorni dal ricevimento, la coerenza con il PEAR e con gli indirizzi programmatici regionali vigenti, con particolare riferimento alle tematiche energetiche, territoriali ed ambientali.

Il procedimento di verifica è di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, che si avvale di un apposito **Comitato Tecnico Scientifico** costituito con determinazione direttoriale dello stesso Dipartimento e formato da rappresentanti della Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali e delle Sezioni regionali competenti .

Se il documento strategico è approvato dalla Giunta regionale, la Regione potrà prevedere premialità attuate attraverso specifici bandi a valere sui fondi europei, nazionali e regionali:

- per le comunità energetiche nel caso di finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale;
- per i comuni che partecipano alle comunità energetiche, nell'ambito dei finanziamenti erogati dalla Regione agli enti locali.

La Comunità energetica ogni tre anni trasmette al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali una relazione che illustra le azioni attuative del documento strategico e i risultati conseguiti, ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale.

La valutazione tecnica dei risultati conseguiti sarà effettuata, entro 90 giorni dal ricevimento della relazione, dal Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con il supporto del predetto Comitato Tecnico Scientifico.

In esito a tali valutazioni, la Giunta regionale, a fronte delle difformità riscontrate dal Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali circa la coerenza delle azioni del documento strategico rispetto al PEAR e ai criteri di cui al presente provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, dispone, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 45/2019, che la Comunità energetica non acceda ai finanziamenti, anche di natura statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del provvedimento che prevede la suddetta sanzione, la Comunità energetica deve raggiungere gli obiettivi indicati nel documento strategico e trasmettere al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali una relazione che attesti tale raggiungimento, al fine di poter accedere ai finanziamenti, anche di natura statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale. L'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nel documento strategico è attestato con provvedimento della Giunta regionale. In caso di ulteriore valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. del 45/2019, la Comunità non potrà più accedere a finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ambientale.

La sanzione non si applica nei confronti dei soggetti che fanno parte della Comunità medesima che potranno comunque partecipare singolarmente a iniziative di sostegno finanziario.

*Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011*

*Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative*

**4) CRITERI E MODALITÀ PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO REGIONALE ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ (ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA L.R 45/2019)**

I comuni proponenti, per conto delle comunità, o i soggetti che intendono costituire la comunità presentano, in presenza di risorse finanziarie appostate in bilancio, le manifestazioni di interesse alla costituzione delle comunità energetiche e la relativa richiesta di contributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti da apposito Avviso approvato con provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali.

Al fine della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei proponenti, la Commissione individuata successivamente al termine per la presentazione delle domande con provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, potrà avvalersi del supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla scheda 3 con funzioni consultive.

L'Avviso di cui sopra dovrà prevedere appositi punteggi in funzione dei criteri di valutazione di seguito indicati:

- numero di comuni e di soggetti coinvolti;
- entità di produzione e di consumo elettrico e termico afferente ai soggetti aderenti alla comunità;
- pluralità di produttori di energia elettrica e termica;
- attuale costo dell'energia elettrica e termica per i membri della comunità;
- stima dell'attuale quota di autoconsumo.

Potranno essere previsti dall'Avviso ulteriori elementi di premialità in funzione di interventi complementari proposti in materia energetiche di seguito riportati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- previsione di interventi di efficientamento dei consumi previsti;
- previsione di sostegno alla mobilità elettrica;
- possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento alla rete nazionale;
- innovazione tecnologica.

A seguito dell'istruttoria, le risorse disponibili sono assegnate sulla base della graduatoria elaborata a seguito delle manifestazioni di interesse valutate positivamente ed è destinata a ciascun richiedente una somma non inferiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 10.000,00 Euro, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria annuale.

Le condizioni per la richiesta della concessione del sostegno finanziario saranno dettagliate in apposito Avviso da approvare con Atto del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali.

*Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011*

*Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative*

### 5) MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (ARTICOLO 5 DELLA L.R 45/2019)

Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 45/2019, la Regione istituisce un **Tavolo tecnico permanente** inteso quale luogo di interlocuzione tecnico-istituzionale nelle seguenti materie:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle energie rinnovabili;
- b) individua le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.

Il tavolo è presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato e composto dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali o suo delegato, delegato dai dirigenti delle Sezioni regionali competenti o loro delegati, da rappresentanti delle comunità energetiche.

Sono, altresì, membri del Tavolo:

- i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche;
- un rappresentante di ANCI;
- le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili.

Al Tavolo possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti.

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qual volta si verifichi la necessità di interlocuzione tecnico-istituzionale nelle materie di competenza del Tavolo.

Non è previsto un quorum per il funzionamento e l'assunzione delle decisioni tenuto conto della natura consultiva e di supporto dell'organo.

Il Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Infrastrutture energetiche e digitali garantisce il necessario supporto tecnico-amministrativo per la gestione e il coordinamento delle attività del tavolo attraverso un'attività di Segreteria Tecnica.



IADARESTA  
CARMELA  
05.08.2020  
15:34:37 UTC

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00011

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva  
Linee Guida attuative